



**Rete per la Parità**

Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana

[www.reteperlaparita.it](http://www.reteperlaparita.it) - [segreteria.reteperlaparita@gmail.com](mailto:segreteria.reteperlaparita@gmail.com)

*Audizione di Rosanna Oliva de Conciliis- Presidente della Rete per la Parità*

*Seduta del 26.04.22, ore 11.00*

*2ª Commissione del Senato della Repubblica*

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi*

*Esame dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293 (Cognome dei figli)*

Ringrazio per la possibilità di poter intervenire oggi, in rappresentanza della Rete per la Parità-APS, in apertura del ciclo di audizioni presso la Commissione Giustizia Senato che ha all'esame i sei disegni di legge riguardanti la riforma del cognome presentati in questa Legislatura al Senato. Altre quattro proposte sono state presentate alla Camera dei deputati.

Premetto che da anni sono impegnata con la Rete per la Parità, di cui sono cofondatrice e presidente; aderiscono alla Rete per la Parità, oltre a singoli soci e socie, associazioni, reti di associazioni femminili e miste con diffusione sul territorio nazionale (alcune accreditate all'ONU) e Università. [Lo Statuto](#) prevede ogni azione volta all'attuazione dell'art. 3 della Costituzione e a superare gli ostacoli per la piena parità di genere.

Rete per la Parità è un'associazione di promozione sociale costituita nel 2010 per utilizzare le sinergie create in occasione della celebrazione dei 50 anni della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 1960 che eliminò le principali discriminazioni per l'accesso delle donne alle carriere pubbliche.

In occasione dei sessant'anni della sentenza ha di nuovo promosso celebrazioni della sentenza, preziose occasioni per approfondire temi di attualità legati al rispetto e all'attuazione della Costituzione. Il [Comitato 603360](#) nel corso del 2020 e fino a giugno 2021 ha organizzato circa 40 eventi, dei quali quattro riguardanti la riforma del cognome 2020.

**Il 7 novembre 2020** – [“La Riforma del Cognome”](#) – organizzato da Rete per la Parità, CNDI - Consiglio Nazionale delle Donne Italiane e InterClubZontaItalia a quattro anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 286 dell'8 novembre 2016 sul cognome materno. Hanno partecipato, insieme con esperte e rappresentanti di associazioni, la ministra Fabiana Dadone, le parlamentari Anna Finocchiaro, Alessandra Maiorino, Valeria Valente e i genitori e l'avvocata attori della sentenza costituzionale.

**Il 18 dicembre 2020** – [“La riforma del cognome in Italia tra diritto all'identità e promozione della parità di genere”](#) – Centro di ricerca Grammatica e Sessismo dell'Università degli Studi di Tor Vergata. [Link](#)

**Il 24 marzo 2021**– [“La riforma del cognome in Italia tra diritto all'identità e promozione della parità di genere”](#) – Università della Tuscia e centro di ricerca “Grammatica e sessismo” dell'Università di Roma “Tor Vergata”, con Rete per la Parità – [Link](#)

**Il 20 maggio 2021** – [“Verso la Parità formale e sostanziale: gli strumenti. A 60 anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33/1960 che aprì le principali carriere pubbliche alle donne.”](#) – Rete per la Parità presso la Corte costituzionale. [Link](#)

Inoltre, l'8 novembre 2021, in occasione del quinto anniversario della sentenza n.33/1960, la Rete per la Parità ha organizzato con la senatrice Valeria Fedeli e l'intervento delle componenti dell'Intergruppo senatori, nella Sala Zuccari del Senato, il Convegno [“Cinque anni devono bastare per la riforma del cognome“](#). Gli [atti](#) sono stati pubblicati sul sito della Rete per la Parità. Una copia in cartaceo sarà consegnata anche ai componenti di codesta rispettabile Commissione.

Dispiace constatare che non sono bastati i 74 anni trascorsi dall'entrata in vigore della nostra Costituzione e i 63 dalla prima proposta di legge sul cognome dei figli presentata da Maria Magnani Noya. Né hanno avuto seguito le numerose petizioni al Parlamento, tra le quali quella di Laura Cima, che raccolse oltre 50.000 firme, i numerosi ricorsi arrivati anche alla Corte costituzionale, libri, scritti accademici e articoli, convegni ed eventi dedicati al tema. Se risaliamo indietro nel tempo la medaglia d'oro a chi si è impegnato nel Parlamento italiano per eliminare questa grave discriminazione spetta, sicuramente a Salvatore Morelli (1824-1880) giurista, giornalista e scrittore. Considerato un paladino dei diritti delle donne e della loro emancipazione, deputato dal 1867 al 1880, si è impegnato per trasformare in legge le migliori esperienze europee in materia di giurisprudenza familiare quali l'uguaglianza di diritti tra uomo e donna, il doppio cognome per i figli e la possibilità del divorzio. Troppo in anticipo sui tempi, nessuna delle sue proposte divenne legge.

Mi sembra giusto ricordarlo anche per dimostrare che sono esistiti in passato, e ancora esistono, uomini illuminati consapevoli della necessità e dell'utilità di riconoscere la piena cittadinanza alle donne italiane; basti citare il Presidente della Repubblica Mattarella che in numerosi discorsi ufficiali ha evidenziato il mancato raggiungimento della parità da parte delle donne in Italia.

Si deve constatare con amarezza che non è bastata neanche la condanna dell'Italia da parte della Corte dei Diritti umani.

Ho riportato pressoché queste stesse considerazioni nella scorsa Legislatura durante l'audizione del 14 febbraio 2017, sempre presso la Commissione Giustizia del Senato, con riferimento all'esame del DDL n.1628, testo risultante dalla unificazione di altri progetti di legge di iniziativa sia governativa che parlamentare, già approvato dalla Camera. L'iter parlamentare fu interrotto dallo scioglimento delle Camere. Da tener presente che in questa Legislatura il testo è stato riprodotto, con alcune modifiche ed integrazioni, nella proposta n. 106/2018 presentata alla Camera il 23 marzo 2018 dall'on. Laura Boldrini.

Quindi ancora non è stata approvata la riforma organica del cognome, definita *indifferibile* dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 286](#) dell'otto novembre 2016. Va ricordato che fino al 2016 l'attribuzione per legge del solo cognome paterno era imposta per legge, senza eccezioni, nel caso di figlio riconosciuto da entrambi i genitori. Norma implicita giudicata retaggio di una mentalità patriarcale, come evidenziato anche in varie decisioni della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

Dalla fine del 2016 permane l'attribuzione per legge del solo cognome paterno, salvo richiesta di entrambi i genitori di far aggiungere il cognome della madre. Con la sentenza n.286 la Corte costituzionale ha, infatti, ritenuto illegittima l'attribuzione per legge del solo cognome paterno, però si è limitata al caso sollevato con il ricorso di due genitori che, pur essendo di comune accordo, non avevano potuto aggiungere al cognome del padre quello della madre.

Non si tratta solo di questioni formali o di rispetto dell'uguaglianza tra i sessi: il cognome, insieme con il nome, è espressione del diritto (o dei diritti) della personalità che trova il suo primo fondamento nel diritto all'identità personale sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, coerente con i principi dell'ordinamento, a partire dall'articolo 3 della Costituzione, e con gli orientamenti del diritto internazionale.

I Trattati internazionali e le Direttive europee impegnano gli stati contraenti a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare e a tale vincolo si sono già adeguati tutti gli Stati europei, mentre a livello internazionale la maggior parte dei Paesi prevedeva già il doppio cognome, alcuni per tradizione secolare.

Nella stessa sentenza del 2006 la Corte costituzionale si è riferita anche al rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, richiamando il vincolo derivante dai Trattati internazionali, che impegnano gli Stati contraenti a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare e ha sottolineato come a tale vincolo si siano già adeguati i maggiori Stati europei.

La consapevolezza del carattere discriminatorio legato alla trasmissione del solo cognome del padre e alla perdita del cognome di nascita della donna coniugata si è progressivamente diffusa nell'opinione pubblica e nella coscienza giuridica italiana e internazionale.

In particolare, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, impegna, all'articolo 16, gli Stati aderenti *“a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, e dunque ad assicurare, in condizione di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.”*

Anche il Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 37 del 1978, e successivamente con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha affermato l'incompatibilità delle discriminazioni di genere nella scelta del nome di famiglia con il principio di eguaglianza, e ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, nonché di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio e a quelli nati fuori dal matrimonio.

La futura riforma dovrà anche modificare la regolamentazione del cognome della donna coniugata: l'art. 143-bis del Codice civile prevede che la moglie, in aggiunta al proprio, assuma anche il cognome del marito che conserva fino a nuove nozze.

È una norma che continua ad essere espressione di una residua sopravvivenza della potestà maritale nel nostro sistema, in aperta violazione del principio di uguaglianza tra i coniugi, tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, anche se da tempo interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la moglie ha il diritto e non l'obbligo di aggiungere al proprio il cognome del marito.

Si tratta di una norma ormai superata dal mutamento della società, come dimostrato dal fatto che l'art. 143 bis non si applica alle unioni civili, per le quali la legge n. 76/2016 all'art. 1, comma 10, prevede che le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteposendo o posponendo il proprio cognome se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

L'intera vicenda è emblematica dei ritardi, dell'indifferenza, dei frequenti richiami a cose più importanti e urgenti, che caratterizzano costantemente in Italia il lungo e difficile cammino verso la piena parità formale e sostanziale uomo-donna e la completa attuazione della Costituzione.

Sono inadempienti i numerosi Governi e Parlamenti italiani che si sono succeduti in questo lungo periodo, un esempio clamoroso della vischiosità dell'ordinamento giuridico che si riscontra in vari campi ma è prevalente quando si tratta di adeguare leggi e atti amministrativi all'innovativo principio della parità uomo-donna.

A seguito anche delle pressioni delle associazioni e di esperte ed esperti, che hanno avuto l'occasione di confrontarsi presso il Senato con Governo e Parlamento durante il sopracitato Convegno dell'otto novembre 2021 organizzato dalla Rete per la Parità presso il Senato, finalmente, il 15 febbraio scorso, è iniziato l'esame in Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, dei sei Disegni di legge presentati. (Relatori Alessandra Maiorino- M5S e Francesco Urraro- Lega). Si tratta di eliminare uno dei più gravi esempi di "invisibilità" delle donne nella vita pubblica e privata che ancora oggi si riscontra nella società italiana. Un fenomeno da includere tra i concreti ostacoli che impediscono alle donne l'esercizio di diritti e libertà in condizioni di parità. Detti ostacoli, come rilevato da anni dall'Istat, contribuiscono allo stato di svantaggio che vivono le donne e sono concausa della loro subalternità e vulnerabilità anche all'interno della relazione affettiva di coppia e possibile concausa di violenza intrafamiliare.

All'interno dell'impegno contro l'invisibilità delle donne la Rete per la Parità ha individuato fin dalla fondazione la centralità della questione del "cognome materno". L'attribuzione ai figli del solo cognome paterno ha un valore simbolico e culturale, in quanto espressione del nesso tra linguaggio pubblico e potere. Evidentemente tale tradizione affonda le radici nel patriarcato e nella subalternità di chi vi soggiace (moglie, prole...), ostacolando la concreta attuazione dei valori della Carta costituzionale, incentrati, viceversa, sulla centralità della persona e della sua dignità. Oggi le coppie genitoriali in Italia risultano purtroppo ancora ostacolate, a causa della vigenza di un quadro normativo che priva figli e figlie del riconoscimento di entrambe le origini, materna e paterna, e inculca in loro stereotipi di genere. Stereotipi che condizionano sin dalla più tenera età bambine e bambini costretti a presentarsi con il solo cognome paterno e a relegare nell'invisibilità le madri.

La Rete per la Parità nel corso degli anni ha approfondito l'argomento con esperte ed esperti delle associazioni e Università, ha presentato un proprio atto di intervento nel

giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 286/2016 e ha organizzato, a partire dal 2017, ogni 8 novembre, un Convegno con il CNDI e l'InterclubZontaItalia per denunciare che era passato ancora un anno dalla sentenza della Corte.

Ha realizzato occasioni di approfondimento ancora prima del 2016, nel preparare la relazione dal titolo "Nel nome del padre e della madre. Azioni per la trasmissione del cognome della madre" pubblicata in "Nominare per esistere: nomi e cognomi", Atti del Convegno del 19 settembre 2011 dell'Università Cà Foscari di Venezia. [Link](#) Sistemáticamente la richiesta dell'associazione, suffragata dalle opinioni della maggior parte delle esperte, esperti e rappresentanti delle istituzioni intervenuti, è stata la richiesta dell'attribuzione per legge del doppio cognome.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 126 del 2016, oltre a consentire l'aggiunta del cognome materno su concorde richiesta dei genitori, aveva affidato senza successo al Legislatore (Governo e Parlamento) il compito di approvare una riforma organica del cognome in linea con la Costituzione e indicato anche le finalità della futura riforma: il rispetto di due principi fondamentali, quello della tutela del diritto all'identità di cui all'articolo 2, richiamato nell'articolo 22, e quello dell'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso di cui all'articolo 3, ribadito nell'articolo 29 che sancisce l'uguaglianza tra i coniugi, nonché gli impegni internazionali assunti con l'articolo 117 Cost.

La Corte prenderà altre importanti decisioni con l'imminente seconda sentenza che proprio oggi, 26 aprile, in concomitanza con l'inizio delle audizioni in questa Commissione, esaminerà il ricorso di cui all'ordinanza del 18 novembre del 2021 del Tribunale di Potenza. E il caso di una famiglia lucana. I primi due fratelli sono stati registrati col cognome della madre. Poi i genitori hanno contratto matrimonio e il padre, nell'occasione, ha anche riconosciuto i due figli. I due coniugi hanno deciso, per non creare problemi al primogenito già grandicello, di lasciare a entrambi soltanto il cognome di lei. Per non creare differenze tra fratelli avrebbero voluto fare lo stesso anche col terzo figlio, nato due anni dopo. Ma gli uffici comunali si sono opposti, concedendo soltanto l'iscrizione col doppio cognome.

Domani poi, 27 aprile, in Camera di consiglio, la Corte esaminerà la propria ordinanza di autoremissione n.18/2021 che sospese il giudizio riguardante l'ordinanza 17 ottobre 2019 del Tribunale di Bolzano e sollevò dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale. Anche in questo caso si tratta del ricorso di due genitori che, nonostante fossero di comune accordo, non hanno potuto ottenere di far imporre alla figlia il solo cognome della madre.

Con la suddetta ordinanza di autorimessione la Corte ha deciso di esaminare la questione ponendo in discussione la norma generale che impone l'attribuzione del solo cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza del 2016, dell'assenza di un accordo tra i genitori.

Sull'ordinanza l'associazione insieme con InterclubZontaItalia ha presentato una memoria come *amici curiae*, pienamente allineata alla prospettiva che si ricava dall'ordinanza. Un atto reso possibile dalle modifiche apportate sotto la presidenza di Marta Cartabia per ascoltare le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti

istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità oggetto di uno specifico giudizio. L'attribuzione del doppio cognome non può essere subordinata alla comune volontà dei genitori poiché uno tra questi, come chiarito dall'ordinanza della Corte, non può essere condizionato dall'accordo con l'altro per far attribuire al figlio il proprio cognome. È la posizione assunta dalla Rete per la Parità costantemente, anche durante l'audizione del 14 febbraio 2017 presso la Commissione Giustizia del Senato.

L'attribuzione, come regola, dei cognomi di entrambi i genitori sembra quindi costituire la risposta costituzionalmente obbligata, in linea con il criterio, finora costantemente previsto nel nostro ordinamento, di lasciare a loro la scelta del nome mentre il cognome è attribuito per legge. La scelta anche del cognome da parte dei genitori, solo in apparenza preferibile, non sarebbe in linea con il principio fondamentale costituzionale della tutela dell'identità personale perché la tracciabilità di entrambe le origini materna e paterna dipenderebbe in prima battuta dalla scelta dei genitori. E neanche con l'altro principio fondamentale costituzionalmente garantito della pari dignità e dell'uguaglianza uomo-donna, perché la scelta del doppio cognome lasciata ai genitori, oltre a costringere alcune coppie a una trattativa proprio nella fase più delicata in cui si confronta con la necessità di trovare un nuovo equilibrio a seguito della nascita del primo figlio, rischierebbe di innovare ben poco rispetto a una tradizione millenaria.

La volontà dei genitori può e deve essere considerata e rispettata mediante una disposizione che consenta agli stessi sia la scelta concorde dell'ordine dei cognomi (in mancanza della quale i cognomi sono attribuiti in ordine alfabetico), sia l'alternativa di optare per l'attribuzione di uno solo dei due cognomi, sempre che entrambi siano d'accordo.

Tale soluzione è contenuta nel DDL S. 2276 *Modifiche al Codice civile in materia di cognome*. Simona Flavia Malpezzi - PD e tutto lascia presupporre anche nel DDL S. 2547 *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, a prima firma Danila De Lucia - M5S, il cui testo sarà disponibile a breve. in sostituzione del DDL a prima firma Alessandra Maiorino.

Spetterà a codesta rispettabile Commissione formulare eventualmente la norma in maniera ancora più chiara, in modo da sottrarla a eventuali future difficoltà interpretative.

La validità del criterio della scelta in seconda battuta si trova nella soluzione operata dal Legislatore per introdurre nella riforma del diritto di famiglia del 1975 il regime della comunione dei beni tra i coniugi, che si applica, in mancanza di contraria pattuizione, in tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975, salvo diversa volontà degli stessi.

In questi giorni in articoli e interviste (anche a parlamentari) si esprime soddisfazione per la possibilità che con la futura riforma i genitori possano avere libertà di scegliere il cognome, obiettivo importante ma la più importante novità attesa, e che probabilmente interverrà a breve, grazie alla Corte, è l'attribuzione del doppio cognome per legge, a tutela sia del diritto all'identità sia dell'uguaglianza tra i sessi.

Un'attribuzione che possa essere modificata solo nel rispetto di una eventuale concorde diversa volontà manifestata dai genitori.

L'intreccio tra l'inizio dell'esame in Senato dei disegni di legge e l'imminente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità di tutte le disposizioni riguardanti l'attribuzione del cognome, potrebbe garantire la sollecita approvazione entro la corrente Legislatura di una riforma in linea con i principi costituzionali.

A fronte di una sentenza demolitrice della normativa attuale, Governo e Parlamento dovranno adoperarsi per approvare con urgenza una legge di riforma che affronti sia le questioni probabilmente non risolte dalla nuova sentenza, sia quelle derivanti dall'applicazione della sentenza del 2016, come tra queste ultime, le necessarie modifiche alla modalità di presentazione delle denunce di nascita, che ancora possono essere effettuate da un solo genitore, e l'introduzione della possibilità di trasmettere una sola parte del cognome nel caso sia composto da due o più parti.

Un'altra questione che probabilmente rimarrà fuori dall'esame della Corte è quella che riguarda il cognome di più fratelli e unanimemente è risolta nei disegni di legge all'esame prevedendo che ai figli degli stessi genitori nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

Più problematica, invece, si prospetta l'individuazione del miglior criterio da prevedere per individuare quale dei due cognomi sia trasmesso alla generazione successiva.

In tutti i Paesi in cui è imposto il doppio cognome (a volte da secoli) si prevede che sia trasmesso solo il primo. Invece tutti i disegni di legge all'esame lasciano al figlio la scelta.

La Rete per la Parità ritiene preferibile che si preveda per legge la trasmissione del primo cognome, una soluzione prospettata in precedenti legislature; infatti, lasciare al figlio la scelta potrebbe mettere a rischio i suoi rapporti con uno dei genitori e consentirebbe scelte diverse tra fratelli.

Per quanto riguarda il cognome della donna coniugata, tutti i disegni di legge all'esame prevedono la necessaria soppressione della norma che prevede l'aggiunta del cognome del marito.

Gli approfondimenti sulle questioni sommariamente enunciate avverranno quando, nei prossimi giorni, saranno auditi altre esperte ed esperti, che avranno la possibilità di intervenire alla luce della seconda sentenza della Corte.

All'impegno del Parlamento è importante che si affianchi quello del Governo, e per esso il Ministero della Giustizia, per individuare una linea d'azione finalizzata ad assicurare l'approvazione e l'applicazione della Riforma entro la Legislatura nonostante la necessità di coinvolgere le amministrazioni a vario titolo interessate, innanzitutto il Ministero dell'Interno.

Fa ben sperare la circostanza che nel corso dei lavori del Convegno svolto l'8 novembre scorso in Senato abbiano dichiarato la loro disponibilità a impegnarsi, insieme con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le componenti dell'Intergruppo Senatrici, i Ministri Federico D'Incà ed Elena Bonetti, nonché il Prefetto Claudio Sgaraglia, intervenuto in rappresentanza della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

L'augurio è che la Commissione Giustizia, nonostante il gran numero di provvedimenti all'esame, tutti di particolare rilevanza e urgenza, si adoperi per approvare quanto prima un testo unificato da portare al voto dell'Aula.

A dimostrazione della volontà di proseguire nell'attuazione della Costituzione, in particolare del secondo comma dell'art. 3 che assegna alla Repubblica, e cioè alle Istituzioni e alle cittadine e ai cittadini singoli o organizzati, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona.

Italia, 26 aprile 2022